

Traduzione

Convenzione di Vienna 1961 sulle relazioni diplomatiche

Conclusa a Vienna il 18 aprile 1961

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

memori che fino dall'antichità i popoli di ogni paese riconoscono lo stato degli agenti diplomatici,

coscienti degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni,

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità diplomatiche contribuirebbe a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali,

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare persone singole, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentano gli Stati,

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

- a. «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
- b. «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
- c. «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
- d. «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;

-
- e. «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
 - f. «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
 - g. «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
 - h. «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
 - i. «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.

Art. 2

L'istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati e l'invio di missioni diplomatiche permanenti avvengono per consenso vicendevole.

Art. 3

1. Le funzioni d'una missione diplomatica consistono segnatamente nel:
 - a. rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
 - b. proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
 - c. negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
 - d. informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell'evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
 - e. promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l'esercizio di funzioni consolari da parte d'una missione diplomatica.

Art. 4

1. Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare abbia ricevuto il gradimento dello Stato accreditatario.
2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d'un gradimento.

Art. 5

1. Lo Stato accreditante può, dopo la debita notificazione agli Stati accreditatari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del

personale diplomatico presso parecchi Stati, salvo che uno degli Stati accreditari non vi si opponga espressamente.

2. Lo Stato che accredita un capomissione presso uno o parecchi altri Stati, può stabilire una missione diplomatica diretta da un incaricato d'affari ad interim in ciascuno degli Stati dove il capomissione non ha la residenza permanente.

3. Un capomissione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso ogni organizzazione internazionale.

Art. 6

Parecchi Stati possono accreditare la medesima persona come capomissione presso un altro Stato, semprechè lo Stato accreditario non vi si opponga.

Art. 7

Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina, a sua scelta, i membri del personale della missione. Per gli addetti militari, navali o aeronautici, lo Stato accreditario può esigere che gli siano prima comunicati i nomi per l'approvazione.

Art. 8

1. I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante.

2. I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo.

3. Lo Stato accreditario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d'un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.

Art. 9

1. Lo Stato accreditario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditario.

2. Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.

Art. 10

1. Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario:

- a. la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;
- h. l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se è il caso, il fatto che una persona diviene o cessa d'essere membro d'una tale famiglia;
- c. l'arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui al capoverso a e, se è il caso, il fatto che essi abbandonano il servizio di tali persone;
- d. l'impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, in quanto membri della missione o in quanto domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.

2. Sempre che sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono essere notificati anche in precedenza.

Art. 11

1. Mancando un accordo esplicito circa il numero dei membri del personale della missione, lo Stato accreditatario può esigere che esso sia mantenuto nei limiti che considera ragionevoli e normali, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dominanti nello stesso e ai bisogni della missione della quale si tratta.

2. Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo Stato accreditatario può parimente ricusare d'ammettere funzionari d'una determinata categoria.

Art. 12

Lo Stato accreditante non deve, senz'aver precedentemente ottenuto il consenso dello Stato accreditatario, stabilire uffici della missione in luoghi diversi da quelli in cui è stabilita la missione stessa.

Art. 13

1. Si reputa che il capomissione assume le funzioni nello Stato accreditatario allorchè presenta le credenziali o notifica l'arrivo e presenta una copia d'uso delle credenziali al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario, secondo la pratica vigente in quest'ultimo, che dev'essere applicata in maniera uniforme.

2. L'ordine di presentazione delle credenziali o d'una copia d'uso delle stesse è determinato dal giorno e dall'ora dell'arrivo del capomissione.

Art. 14

1. I capimissione sono distribuiti in tre classi:
 - a. la classe degli ambasciatori o nunzi accreditati presso i capi di Stato e degli altri capimissione di grado equivalente;
 - b. la classe degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso i capi di Stato;
 - c. la classe degli incaricati d'affari accreditati presso i Ministeri degli Affari esteri.
2. Salvo per quanto concerne la precedenza e il cerimoniale, non è fatta alcuna differenza tra i capimissione a cagione della loro classe.

Art. 15

Gli Stati convengono circa la classe cui devono appartenere i loro capimissione.

Art. 16

1. Icapimissione prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno e l'ora in cui hanno assunto le funzioni conformemente all'articolo 13.
2. Le modificazioni apportate alle credenziali d'un capomissione che non implichi-
no mutamenti di classe non toccano il grado di precedenza.
3. Il presente articolo non tocca gli usi accolti o che saranno accolti dallo Stato ac-
creditarario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa Sede.

Art. 17

L'ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione è noti-
ficato dal capomissione al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero conve-
nuto.

Art. 18

In ogni Stato, la procedura di ricevimento dei capimissione dev'essere uniforme per
ciascuna classe.

Art. 19

1. Qualora il posto di capomissione sia vacante o questi sia impedito d'esercitare le
funzioni, un incaricato d'affari ad interim funge provvisoriamente da capomissione.
Il nome dell'incaricato d'affari ad interim è notificato dal capomissione o, se è im-
pedito, dal Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditante al Ministero degli
Affari esteri dello Stato accreditario o a un altro ministero convenuto.
2. Qualora nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente
nello Stato accreditario, un membro del personale amministrativo e tecnico può,
con il consenso dello Stato accreditario, essere incaricato dallo Stato accreditante
di curare gli affari amministrativi correnti della missione.

Art. 20

La missione e il suo capo hanno il diritto di porre la bandiera e l'emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza e sui mezzi di trasporto del capomissione.

Art. 21

1. Lo Stato accreditatario deve, nell'ambito della sua legislazione, agevolare sul suo territorio l'acquisto, da parte dello Stato accreditante, delle stanze necessarie alla missione oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.
2. Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni a ottenere delle abitazioni adeguate per i loro membri.

Art. 22

1. Le stanze della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere alle stesse.
2. Lo Stato accreditatario è particolarmente tenuto a prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita.
3. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata.

Art. 23

1. Lo Stato accreditante e il capo della missione sono esenti da ogni imposta o tassa nazionale, regionale o comunale per le stanze della missione di cui sono proprietari o conduttori, salvo che essa non sia riscossa come remunerazione di particolari servizi resi.
2. L'esenzione fiscale prevista nel presente articolo non concerne le imposte e tasse che secondo la legislazione dello Stato accreditatario sono a carico della persona che negozia con lo Stato accreditante o il capomissione.

Art. 24

L'archivio e i documenti della missione sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 25

Lo Stato accreditatario accorda tutte le agevolzze per l'adempimento delle funzioni della missione.

Art. 26

Lo Stato accreditatario assicura a tutti i membri della missione la libertà di muoversi e viaggiare sul suo territorio, con riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone cui l'accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 27

1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente.

2. La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni.

3. La valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta.

4. I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all'esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale.

5. Il corriere diplomatico, il quale dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev'essere protetto, nell'esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell'inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.

6. Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d'avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli.

7. La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d'un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d'entrata autorizzato. Egli deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell'aeromobile.

Art. 28

Le tasse e gli emolumenti riscossi dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 29

La persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.

Art. 30

1. La dimora privata dell'agente diplomatico gode della medesima inviolabilità e protezione delle stanze della missione.
2. I suoi documenti, la sua corrispondenza e, con riserva del paragrafo 3 dell'articolo 31, i suoi beni godono parimente dell'inviolabilità.

Art. 31

1. L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:
 - a. azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purchè l'agente diplomatico non lo possieda per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;
 - b. azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;
 - c. azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.
2. L'agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza.
3. Contro l'agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d'esecuzione, salvo nei casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purchè non ne sia menomata l'inviolabilità della persona e della dimora.
4. L'immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditatario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Art. 32

1. Lo Stato accreditante può rinunciare all'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell'articolo 37.
2. La rinuncia dev'essere sempre espressa.
3. Un agente diplomatico o una persona fruente dell'immunità giurisdizionale in virtù dell'articolo 37, che promuova una procedura, non può invocare questa immunità per alcuna domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale.

4. La rinuncia all'immunità giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa non implica una rinuncia quanto alle misure d'esecuzione del giudizio, per la quale è necessario un atto distinto.

Art. 33

1. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, l'agente diplomatico è esente, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditario.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica parimente ai domestici privati al servizio esclusivo dell'agente diplomatico, a condizione che:

- a. non siano cittadini dello Stato accreditario o non vi risiedano in permanenza; e
- b. siano soggetti alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo.

3. L'agente diplomatico che impiega persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista nel paragrafo 2, deve osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato accreditario.

4. L'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria all'ordinamento di sicurezza sociale dello Stato accreditario, in quanto questo l'ammetta.

5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli accordi bilaterali o multilaterali concernenti la sicurezza sociale conclusi anteriormente nè impediscono la conclusione ulteriore di simili accordi.

Art. 34

L'agente diplomatico è esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ma non:

- a. dalle imposte indirette che ordinariamente sono incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi;
- b. dalle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditario, salvo che l'agente non li possieda per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione;
- c. dalle imposte di successione riscosse dallo Stato accreditario, riservate le disposizioni dell'articolo 39 paragrafo 4;
- d. dalle imposte e tasse sui redditi privati la cui fonte trovasi nello Stato accreditario e dalle imposte sul capitale riscosse per investimenti in imprese commerciali situate nel detto Stato;
- e. dalle imposte e tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi;
- f. dalle tasse di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo per i beni immobili, riservate le disposizioni dell'articolo 23.

Art. 35

Lo Stato accreditatario deve esentare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico, qualunque sia, e da oneri militari, come le requisizioni, contribuzioni e acquarteramenti.

Art. 36

1. Lo Stato accreditatario concede, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, l'entrata e l'esenzione da dazi doganali, tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di deposito, trasporto o di altro servizio analogo:

- a. degli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione;
- b. degli oggetti destinati all'uso personale dell'agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che convivono con lui, compresi quelli per il loro stabilimento.

2. L'agente diplomatico è esente dalla visita del bagaglio personale, semprechè non vi siano seri motivi da credere che contenga oggetti esclusi dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione, o sottoposti a prescrizioni di quarantena dello Stato accreditatario. In tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla presenza dell'agente diplomatico o d'un suo rappresentante autorizzato.

Art. 37

1. I membri della famiglia dell'agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, semprechè non siano cittadini dello Stato accreditatario.

2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, semprechè non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell'articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento.

3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario nè vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33.

4. I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario nè vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione.

Art. 38

1. Salvo che lo Stato accreditatario non abbia accordato privilegi e immunità agiuntivi, l'agente diplomatico avente la cittadinanza di tale Stato o la residenza permanente nello stesso non gode dell'immunità giurisdizionale nè dell'inviolabilità che per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Gli altri membri della missione e i domestici privati, che hanno la cittadinanza dello Stato accreditatario o la residenza permanente nello stesso, godono dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura in cui sono loro riconosciuti dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare troppo l'adempimento delle funzioni della missione.

Art. 39

1. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall'ingresso nel territorio dello Stato accreditatario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notificazione della sua nomina al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.
2. I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d'un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione.
3. Morendo un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino al decorso di un termine ragionevole per lasciare il territorio dello Stato accreditatario.
4. Morendo un membro della missione, che non sia cittadino dello Stato accreditatario o non vi abbia la residenza permanente, oppure un membro della sua famiglia che con lui conviva, lo Stato accreditatario permette il ritiro dei beni mobili del defunto, eccettuato quelli acquistati nel paese e per i quali viga un divieto d'esportazione al momento della morte. Non sarà riscossa alcuna imposta di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditatario sia dovuta esclusivamente alla presenza del defunto in quanto membro della missione o della famiglia d'un membro della stessa.

Art. 40

1. Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruanti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese.

2. In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia.

3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore.

Art. 41

1. Tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.

2. Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accreditatario affidati dallo Stato accreditante alle funzioni della missione sono trattati con il Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o per il tramite di esso, oppure con un altro ministero convenuto.

3. Le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale o in accordi particolari vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

Art. 42

L'agente diplomatico non deve esercitare nello Stato accreditatario una attività professionale o commerciale a scopo di lucro personale.

Art. 43

Le funzioni di un agente diplomatico cessano segnatamente con:

- a. la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni dell'agente sono cessate;
- b. la notificazione dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, esso ricusa di riconoscere l'agente come membro della missione.

Art. 44

Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare agevolzze per permettere alle persone fruienti dei privilegi e immunità, non cittadini dello stesso, e ai membri delle loro famiglie, qualunque ne sia la cittadinanza, di lasciare il

suo territorio quanto più presto. Esso, in particolare, deve fornire i mezzi di trasporto necessari per le loro persone e i loro beni.

Art. 45

In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Stati o qualora una missione sia richiamata definitivamente o temporaneamente:

- a. lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze, i beni e l'archivio della missione;
- b. lo Stato accreditante può confidare la custodia delle stanze, dei beni che vi si trovano e dell'archivio della missione a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario;
- c. lo Stato accreditante può affidare la protezione degli interessi suoi e dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario.

Art. 46

Con il precedente consenso dello Stato accreditatario e a richiesta d'uno Stato terzo non rappresentato in tale Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi e dei cittadini dello Stato terzo.

Art. 47

1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditatario non farà discriminazione fra gli Stati.
2. Non saranno per altro considerati discriminatori:
 - a. l'applicazione restrittiva d'una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato accreditatario, perchè così venga applicata alla sua missione nello Stato accreditante;
 - b. il trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione, che gli Stati si concedano per consuetudine o accordo.

Art. 48

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia³ e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell'Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 49

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 50

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 51

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 52

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 48:

- a. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione, conformemente agli articoli 48, 49 e 50;
- b. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'articolo 51.

Art. 53

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 48.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della convenzione il 1° giugno 1993

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Afganistan	6 ottobre	1965 A	5 novembre	1965
Albania	8 febbraio	1988	9 marzo	1988
Algeria	14 aprile	1964 A	14 maggio	1964
Angola	9 agosto	1990 A	8 settembre	1990
Arabia Saudita*	10 febbraio	1981 A	12 marzo	1981
Argentina	10 ottobre	1963	24 aprile	1964
Australia**	26 gennaio	1968	25 febbraio	1968
Austria	28 aprile	1966	28 maggio	1966
Azerbajdzan	13 agosto	1992 A	12 settembre	1992
Bahamas**	17 marzo	1977 S	10 luglio	1973
Bahrein*	2 novembre	1971 A	2 dicembre	1971
Bangladesh	13 gennaio	1978 S	26 marzo	1971
Barbados	6 maggio	1968 S	30 novembre	1966
Belgio**	2 maggio	1968	1° giugno	1968
Benin	27 marzo	1967 A	26 aprile	1967
Bhutan	7 dicembre	1972 A	6 gennaio	1973
Bielorussia* **	14 maggio	1964	13 giugno	1964
Bolivia	28 dicembre	1977 A	27 gennaio	1978
Botswana*	11 aprile	1969 A	11 maggio	1969
Brasile	25 marzo	1965	24 aprile	1965
Bulgaria* **	17 gennaio	1968	16 febbraio	1968
Burkina Faso	4 maggio	1987 A	3 giugno	1987
Burundi	1° maggio	1968 A	31 maggio	1968
Cambogia*	31 agosto	1965 A	30 settembre	1965
Camerun	4 marzo	1977 A	3 aprile	1977
Canada**	26 maggio	1966	25 giugno	1966
Capo Verde	30 luglio	1979 A	29 agosto	1979
Cecoslovacchia**	24 maggio	1963	24 aprile	1964
Ciad	3 novembre	1977 A	3 dicembre	1977
Cile	9 gennaio	1968	8 febbraio	1968
Cina*	25 novembre	1975 A	25 dicembre	1975
Cina (Taiwan)	19 dicembre	1969	18 gennaio	1970
Cipro	10 settembre	1968 A	10 ottobre	1968
Città del Vaticano	17 aprile	1964	17 maggio	1964
Colombia	5 aprile	1973	5 maggio	1973
Congo	11 marzo	1963 A	24 aprile	1964
Corea (Nord)	29 ottobre	1980 A	28 novembre	1980
Corea (Sud)	28 dicembre	1970	27 gennaio	1971

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

** Obiezioni, vedi qui di seguito.

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Costa d'Avorio	1° ottobre	1962 A	24 aprile	1964
Costarica	9 novembre	1964	9 dicembre	1964
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	26 settembre	1963	24 aprile	1964
Danimarca*	2 ottobre	1968	1° novembre	1968
Dominica	24 novembre	1987 S	3 novembre	1978
Ecuador	21 settembre	1964	21 ottobre	1964
Egitto**	9 giugno	1964 A	9 luglio	1964
Emirati arabi uniti	24 febbraio	1977 A	26 marzo	1977
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Etiopia	22 marzo	1979 A	21 aprile	1979
Figi	21 giugno	1971 S	10 ottobre	1970
Filippine	15 novembre	1965	15 dicembre	1965
Finlandia	9 dicembre	1969	8 gennaio	1970
Francia* **	31 dicembre	1970	30 gennaio	1971
Gabon	2 aprile	1964 A	2 maggio	1964
Germania*	11 novembre	1964	11 novembre	1964
Ghana	28 giugno	1962	24 aprile	1964
Giamaica	5 giugno	1963 A	24 aprile	1964
Giappone* **	8 giugno	1964	8 luglio	1964
Gibuti	2 novembre	1978 A	2 dicembre	1978
Giordania	29 luglio	1971 A	28 agosto	1971
Gran Bretagna*	1° settembre	1964	1° ottobre	1964
Grecia*	16 luglio	1970	15 agosto	1970
Grenada	2 settembre	1992 A	2 ottobre	1992
Guatemala	1° ottobre	1963	24 aprile	1964
Guinea	10 gennaio	1968 A	9 febbraio	1968
Guinea equatoriale	30 agosto	1976 A	29 settembre	1976
Guaiana	28 dicembre	1972 A	27 gennaio	1973
Haiti*	2 febbraio	1978 A	4 marzo	1978
Honduras	13 febbraio	1968 A	14 marzo	1968
India	15 ottobre	1965 A	14 novembre	1965
Indonesia	4 giugno	1982 A	4 luglio	1982
Iran	3 febbraio	1965	5 marzo	1965
Iraq**	15 ottobre	1963	24 aprile	1964
Irlanda*	10 maggio	1967	9 giugno	1967
Islanda	18 maggio	1971 A	7 giugno	1971
Isole Marshall	9 agosto	1991 A	8 settembre	1991
Israele	11 agosto	1970	10 settembre	1970
Italia	25 giugno	1969	25 luglio	1969

* Obiezioni, vedi qui di seguito.

** Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Lettonia	13 febbraio	1992 A	14 marzo	1992
Libia*	7 giugno	1977 A	7 luglio	1977
Lituania	15 gennaio	1992 A	14 febbraio	1992
Jugoslavia	1° aprile	1963	24 aprile	1964
Kenya	1° luglio	1965 A	31 luglio	1965
Kiribati	2 aprile	1982 S	12 luglio	1979
Kuwait*	23 luglio	1969 A	22 agosto	1969
Laos	3 dicembre	1962 A	24 aprile	1964
Lesotho	26 novembre	1969 A	26 dicembre	1969
Libano	16 marzo	1971	15 aprile	1971
Liberia	15 maggio	1962	24 aprile	1964
Liechtenstein	8 maggio	1964	7 giugno	1964
Lussemburgo**	17 agosto	1966	16 settembre	1966
Madagascar	31 luglio	1963 A	24 aprile	1964
Malaysia	9 novembre	1965 A	9 dicembre	1965
Malawi	19 maggio	1965 A	18 giugno	1965
Mali	28 marzo	1968 A	27 aprile	1968
Malta* **	7 marzo	1967 S	1° ottobre	1964
Marocco*	19 giugno	1968 A	19 luglio	1968
Mauritania	16 luglio	1962 A	24 aprile	1964
Mauritius	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico	16 giugno	1965	16 luglio	1965
Micronesia	29 aprile	1991 A	29 maggio	1991
Moldavia	26 gennaio	1993 A	25 febbraio	1993
Mongolia**	5 gennaio	1967 A	4 febbraio	1967
Mozambico	18 novembre	1981 A	18 dicembre	1981
Myanmar	7 marzo	1980 A	6 aprile	1980
Namibia	14 settembre	1992 A	14 ottobre	1992
Nauru	5 maggio	1978 S	31 gennaio	1978
Nepal*	28 settembre	1965 A	28 ottobre	1965
Nicaragua	31 ottobre	1975 A	30 novembre	1975
Niger	5 dicembre	1962 A	24 aprile	1964
Nigeria	19 giugno	1967	19 luglio	1967
Norvegia	24 ottobre	1967	23 novembre	1967
Nuova Zelanda**	23 settembre	1970	23 ottobre	1970
Oman	31 maggio	1974 A	30 giugno	1974
Paesi Bassi* **	7 settembre	1984 A	7 ottobre	1984
Pakistan	29 marzo	1962	24 aprile	1964
Panama	4 dicembre	1963	24 aprile	1964
Papua-Nuova Guinea	4 dicembre	1975 S	16 settembre	1975

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

** Obiezioni, vedi qui di seguito.

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Paraguay	23 dicembre	1969 A	22 gennaio	1970
Perù	18 dicembre	1968 A	17 gennaio	1969
Polonia	19 aprile	1965	19 maggio	1965
Portogallo	11 settembre	1968 A	11 ottobre	1968
Qatar**	6 giugno	1986 A	6 luglio	1986
Rep. Ceca	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Rep. Centro Africana	19 marzo	1973	18 aprile	1973
Rep. dello Zaire	19 luglio	1965	18 agosto	1965
Rep. Dominicana	14 gennaio	1964	24 aprile	1964
Romania	15 novembre	1968	15 dicembre	1968
Rwanda	15 aprile	1964 A	15 maggio	1964
Salvador	9 dicembre	1965 A	8 gennaio	1966
Samoa	26 ottobre	1987 A	25 novembre	1987
San Marino	8 settembre	1965	8 ottobre	1965
Santa Lucia	27 agosto	1986 S	22 febbraio	1979
Sao Tomé e Principe	3 maggio	1983 A	2 giugno	1983
Senegal	12 ottobre	1972	11 novembre	1972
Seychelles	29 maggio	1979 A	28 giugno	1979
Sierra Leone	13 agosto	1962 A	24 aprile	1964
Siria**	4 agosto	1978 A	3 settembre	1978
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	29 marzo	1968 A	28 aprile	1968
Spagna	21 novembre	1967 A	21 dicembre	1967
Stati Uniti d'America*	13 novembre	1972	13 dicembre	1972
Sri Lanka	2 giugno	1978	2 luglio	1978
Sudafrica	21 agosto	1989	20 settembre	1989
Sudan**	13 aprile	1981 A	13 maggio	1981
Surinam	28 ottobre	1992 A	27 novembre	1992
Svezia	21 marzo	1967	20 aprile	1967
Svizzera	30 ottobre	1963	24 aprile	1964
Swaziland	25 aprile	1969 A	25 maggio	1969
Tanzania*	5 novembre	1962	24 aprile	1964
Thailandia*	23 gennaio	1985	22 febbraio	1985
Togo	27 novembre	1970 A	27 dicembre	1970
Tonga*	31 gennaio	1973 S	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	19 ottobre	1965 A	18 novembre	1965
Tunisia	24 gennaio	1968 A	23 febbraio	1968
Turchia	6 marzo	1985 A	5 aprile	1985
Tuvalu	15 settembre	1982 S	23 ottobre	1978
Ucraina* **	12 giugno	1964	12 luglio	1964

* Obiezioni, vedi qui di seguito.

** Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Uganda	15 aprile	1965 A	15 maggio	1965
Ungheria*	24 settembre	1965	24 ottobre	1965
Russia* **	25 marzo	1964	24 aprile	1964
Uruguay	10 marzo	1970	9 aprile	1970
Uzbekistan	2 marzo	1992 A	1° aprile	1992
Venezuela**	16 marzo	1965	15 aprile	1965
Vietnam**	26 agosto	1980 A	25 settembre	1980
Yemen (Aden)	24 novembre	1976 A	24 dicembre	1976
Yemen (Sanaa)**	10 aprile	1986 A	10 maggio	1986
Zambia	16 giugno	1975 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	12 giugno	1991

* Obiezioni, vedi qui di seguito.

** Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Riserve e dichiarazioni

Arabia Saudita

Se le autorità del Regno d'Arabia saudita sospettano che la valigia diplomatica o tutti i pacchi spediti con detto mezzo contiene oggetti che non devono essere spediti con essa, possono domandare l'apertura del pacco in presenza loro e di un rappresentante ufficiale della missione diplomatica interessata. In caso di rifiuto la valigia sarà rimandata al luogo d'origine.

Bahrein

In quanto attiene al paragrafo 3 dell'articolo 27 sulla «valigia diplomatica», questo Governo si riserva il diritto d'aprirla ove seriamente si possa pensare che contenga oggetti la cui importazione o esportazione è vietata per legge.

Bielorussia

Concerne paragrafo 1 dell'articolo 11. Partendo dal principio dell'uguaglianza giuridica degli Stati, la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia considera che in caso di divergenza sull'effettivo d'una missione diplomatica, la questione vada regolata di comune intesa tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

Botswana

L'articolo 37 della Convenzione dovrebbe essere applicato soltanto nell'osservanza del principio della reciprocità.

Bulgaria

Stessa riserva della Bielorussia.

Cambogia

Le immunità e privilegi diplomatici previsti nel paragrafo 2 dell'articolo 37 della convenzione, riconosciuti e ammessi sia dal diritto consuetudinario che dalla pratica degli Stati in favore dei capi di missioni e dei membri del personale diplomatico della missione, non potrebbero essere riconosciuti dal Governo della Cambogia al beneficio di altre categorie di personale della missione, compreso il personale amministrativo e tecnico.

Cina

Il Governo della Repubblica popolare di Cina formula delle riserve per quanto attiene alle disposizioni concernenti i nunzi e i rappresentanti della Santa Sede menzionati negli articoli 14 e 16.

Egitto

Il paragrafo 2 dell'articolo 37 non è applicabile.

Francia

Il governo della Repubblica francese giudica che l'articolo 38 paragrafo 1 debba essere interpretato come se esso accordasse all'agente diplomatico, avente la cittadinanza dello Stato accreditario o la residenza permanente nello stesso, soltanto una immunità giurisdizionale e una inviolabilità limitate agli atti ufficiali svolti da detto agente diplomatico nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Governo della Repubblica francese dichiara inoltre che le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Francia e gli Stati esteri non sono infirmate da quelle della presente Convenzione.

Giappone

E inteso che le imposte, di cui all'articolo 34 capoverso a, comprendono le imposte riscosse dagli esattori speciali giusta la legislazione giapponese, purché siano normalmente incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi. Così, nel caso dell'imposta sui viaggi, le compagnie ferroviarie, nautiche ed aeree sono considerate «esattori speciali» dell'imposta prevista dalla legge pertinente; i viaggiatori che prendono il treno, il battello o l'aereo, essendo soggetti all'imposta sui viaggi all'interno, la pagano acquistando i biglietti ad un prezzo comprensivo della medesima, normalmente senz'essere espressamente informati del montante della stessa. Conseguentemente, le imposte riscosse dagli «esattori speciali», come appunto l'imposta sui viaggi, vanno considerate imposte indirette normalmente incorporate nel prezzo delle merci e servizi, ai sensi dell'articolo 34 capoverso a.

Iraq

Con riserva che il paragrafo 2 dell'articolo 37 sia applicato sul fondamento della reciprocità.

Libia

La Libia sarà vincolata dal paragrafo 3 dell'articolo 37 della convenzione solo a titolo di reciprocità.

Nel caso in cui le autorità della Libia avessero motivi seri per supporre che una valigia diplomatica contiene oggetti che, in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 27 della suddetta convenzione, non devono essere spediti con detto mezzo, la Libia si riserva il diritto di chiedere l'apertura della citata valigia in presenza di un rappresentante ufficiale della missione diplomatica interessata. Se i servizi dello Stato speditore non aderiscono a tale richiesta, la valigia sarà rimandata al luogo d'origine.

Kuwait

Lo Stato del Kuwait, se ha motivo di credere che la valigia diplomatica contiene un oggetto che non deve essere spedito con detto mezzo, giusta il paragrafo 4 dell'articolo 27 della Convenzione considera d'avere il diritto di chiedere che la valigia diplomatica sia aperta in presenza di un rappresentante della missione diplomatica interessata. Se le autorità del paese speditore non soddisfano questa istanza, la valigia diplomatica verrà ritornata al luogo d'origine.

Malta

Il Governo di Malta dichiara che il paragrafo 2 dell'articolo 37 deve essere applicato su base di reciprocità.

Marocco

Il Regno del Marocco aderisce alla convenzione riservandosi di non applicare il paragrafo 2 dell'articolo 37.

Nepal

Concerne il paragrafo 3 dell'articolo 8: per la nomina a membro del personale diplomatico, in una missione in Nepal, di qualsiasi cittadino d'un terzo paese che non sia parimenti cittadino dello Stato accreditante va previamente richiesto il consenso del Governo di Sua Maestà.

Paesi Bassi

1. Al momento dell'adesione alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, il Regno dei Paesi Bassi dichiara che la frase «non acquista la cittadinanza di questo Stato per il solo effetto della legislazione», di cui all'articolo II del Protocollo di firma facoltativa sull'acquisto della cittadinanza, viene interpretata che l'acquisto della cittadinanza per filiazione non è assimilato all'acquisto della cittadinanza per il solo effetto della legislazione dello Stato accreditatario.

2. La convenzione s'applica al Regno in Europa e alle Antille olandesi.

Siria

Le immunità previste al paragrafo 1 dell'articolo 36 si applicano ai membri dei servizi amministrativi e tecnici delle missioni solo durante i primi sei mesi del loro arrivo in Siria.

Sudan

Le immunità e i privilegi diplomatici previsti dall'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, riconosciuti e ammessi, sia dal diritto consuetudinario che dalla pratica degli Stati, in favore dei capi di missioni e dei membri del personale diplomatico della missione, possono essere concessi dalla Repubblica democratica del Sudan al beneficio di altre categorie di personale della missione solo sulla base della reciprocità.

Il Governo della Repubblica democratica del Sudan si riserva il diritto di interpretare l'articolo 38 come se non accordasse a un agente diplomatico, di cittadinanza sudanese o che risiede permanentemente nel paese, nessuna immunità giurisdizionale né inviolabilità, anche se gli atti contestati sono atti ufficiali svolti da detto agente diplomatico nell'esercizio delle sue funzioni.

Ucraina

Stessa riserva della Bielorussia.

Russia

Stessa riserva della Bielorussia.

Venezuela

1. Giusta l'articolo 2 del decreto legge del 23 maggio 1876, il Venezuela non ammette che una stessa persona assuma contemporaneamente funzioni diplomatiche e consolari; conseguentemente esso non può accettare il paragrafo 2 dell'articolo 3.

2. La vigente legislazione venezuelana non permette il conferimento di privilegi ed immunità al personale tecnico ed amministrativo né al personale di servizio; conseguentemente il Venezuela non può accettare i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 37. 3. Secondo la costituzione Venezuelana, tutti gli Stati sono uguali davanti alla legge onde nessuno può godere speciali privilegi; conseguentemente il Venezuela fa una riserva formale circa l'articolo 38.

Vietnam

L'estensione dei privilegi e delle immunità ai membri del personale amministrativo e tecnico e ai membri delle loro famiglie, conformemente all'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione, dovrà essere concordata tra gli Stati interessati.

Yemen (Sanaa)

1. La Repubblica araba dello Yemen ha il diritto d'ispezionare le derrate alimentari importate dalle missioni diplomatiche e da loro membri per assicurarsi che esse sono conformi alle indicazioni quantitative e qualitative dell'elenco sottoposto alle autorità doganali e al Servizio del Protocollo del Ministero degli affari esteri onde ottenere l'esenzione doganale su tali importazioni, giusta le disposizioni dell'articolo 36 della Convenzione.

2. Quando sussistono solidi e seri motivi di supporre che la valigia diplomatica contenga oggetti o derrate diversi da quelli menzionati nel numero 4 dell'articolo 27 della Convenzione, la Repubblica araba dello Yemen si riserva il diritto di chiedere

che la valigia diplomatica venga aperta in presenza di un rappresentante della missione diplomatica interessata; in caso di rifiuto da parte della missione, la valigia sarà rinviata al mittente.

3. La Repubblica araba dello Yemen esprime riserve riguardo alle disposizioni del numero 2 dell'articolo 37 della Convenzione, concernenti i privilegi e le immunità dei membri del personale amministrativo e tecnico e si reputa tenuta ad applicare queste disposizioni soltanto in base alla reciprocità.

Qatar

Articolo 27 numero 3. Il Governo dello Stato del Qatar si riserva il diritto di aprire una valigia diplomatica nei due casi seguenti:

1. Se vi è abuso, accertato sul fatto, della valigia diplomatica a scopi illeciti e incompatibili con le finalità della norma corrispondente in materia d'immunità, in quanto essa contiene articoli diversi dai documenti diplomatici o dagli oggetti destinati a un uso ufficiale giusta il numero 4 dell'articolo rubricato, in violazione degli obblighi imposti dalla Convenzione, come anche dal diritto internazionale e dagli usi.

In tal caso, una notificazione dev'essere inviata sia al ministero degli affari esteri, sia alla missione interessata. La valigia diplomatica sarà aperta soltanto con il consenso del ministero degli affari esteri.

Gli articoli introdotti in contrabbando saranno sequestrati in presenza di un rappresentante del ministero o della missione.

2. Quando sussistono solidi indizi o serie presunzioni che tali violazioni siano state commesse.

In siffatto caso, la valigia diplomatica sarà aperta soltanto con l'accordo del ministero degli affari esteri e in presenza di un membro della missione interessata.

Se l'autorizzazione di aprire la valigia diplomatica non è accordata, essa verrà spedita al luogo di origine.

Articolo 37 numero 2. Lo Stato del Qatar non è vincolato dall'articolo 37 numero 2.

Obiezioni

Australia

Il Governo australiano non ritiene che le dichiarazioni della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e della Repubblica popolare mongola sull'articolo Il paragrafo 1 modifichino in qualche modo i diritti e gli obblighi derivanti da questo paragrafo.

Il Governo australiano dichiara che non riconoscerà valida la riserva sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione formulata dall'Egitto e dalla Kampuchea.

Il Governo australiano dichiara che non riconoscerà valide le riserve sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche formulate dal Marocco.

L'Australia non riconosce la validità delle riserve formulate dallo Stato del Qatar e dalla Repubblica araba dello Yemen riguardo alle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione concernente il trattamento della valigia diplomatica.

Bahamas

Stesse obiezioni della Gran Bretagna.

Belgio

Il Governo belga ritiene che la dichiarazione della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, della Repubblica popolare mongola, della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativa all'articolo Il paragrafo 1 è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione e che non modifica alcun diritto né obbligo derivante da questo paragrafo.

Il Governo del Regno del Belgio fa obiezione alle riserve formulate su l'articolo 27 paragrafo 3 da Bahrein, l'articolo 37 paragrafo 2 da Egitto, Kampuchea e Marocco. Il Governo belga considera tuttavia che la Convenzione resta in vigore tra esso e gli Stati summenzionati, tranne per le disposizioni su cui vertono le singole riserve.

Bielorussia

Il Governo della Bielorussia non riconosce la validità delle riserve formulate dal Governo dei Qatar sull'articolo 27 paragrafo 3 e sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione. Il Governo della Bielorussia ritiene illecite tali riserve in quanto contrastino con le finalità della Convenzione.

Il Governo della Bielorussia considera illecite le riserve dal Governo dello Yemen fondate sugli articoli 27, 36 e 37 della Convenzione in quanto ne contrastino le finalità.

Bulgaria

Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria non riconoscerà la validità della riserva formulata dal Governo di Bahrein sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Il Governo bulgaro non si considera vincolato dalla riserva fatta dalla Libia sull'applicazione dell'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria non si considera vincolato dalla riserva formulata dal Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel suo strumento d'adesione alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche riguardo all'immunità della valigia diplomatica e al diritto delle autorità competenti del Regno dell'Arabia Saudita di esigerne l'apertura e, in caso di rifiuto da parte della missione diplomatica interessata, di ordinare il rinvio della stessa.

Secondo il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria, questa riserva costituisce una violazione dell'articolo 27 paragrafo 4 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

Canada

Il Governo canadese non ritiene che la dichiarazione della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativa all'articolo Il paragrafo 1, modifichi qualche diritto o obbligo derivante da questo paragrafo.

Il Governo canadese non considera valide le riserve sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione formulate da Egitto, Kampuchea e Marocco.

Il Governo canadese non ritiene che le dichiarazioni sull'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione fatte da Mongolia e Bulgaria modifichino qualche diritto o obbligo derivante da questo paragrafo.

Il Governo canadese desidera che sia preso atto che non considera valide le riserve sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione formulate dal Governo di Bahrein e quelle sull'articolo 27 paragrafo 4 formulate dallo Stato del Kuwait e dal Governo libico.

Cecoslovacchia

1. La Repubblica socialista cecoslovacca solleva obiezioni sulla riserva summenzionata e non riconoscerà la riserva formulata dal Governo dello Stato di Bahrein. L'inviolabilità della corrispondenza diplomatica, sovente recapitata da corrieri diplomatici, è una regola assoluta senza eccezione alcuna. Tutti gli Stati hanno l'obbligo di garantirne l'inviolabilità e di astenersi dall'apirla o trattenerla.

Questa riserva è incompatibile con gli scopi e gli obiettivi della Convenzione giusta l'avviso consultivo della Corte internazionale di Giustizia; non dev'essere considerata valida perchè contraria a una norma vigente del diritto internazionale e ad una disposizione fondamentale della Convenzione.

2. Lo strumento d'adesione della Libia alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche reca una riserva per l'articolo 27 paragrafo 4 della suddetta Convenzione, relativo al regime giuridico della valigia diplomatica.

A tal proposito, la Missione permanente della Repubblica socialista cecoslovacca presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite informa il Segretario Generale che la Repubblica socialista cecoslovacca non si considera vincolata dalla riserva suddetta.

Il principio dell'inviolabilità della valigia diplomatica, così come esposto nell'articolo 27 paragrafo 3 e 4 della Convenzione di Vienna, è in generale ammesso dal diritto internazionale; esso è insindacabile e non ammette eccezioni nel suo campo d'applicazione.

La Repubblica socialista cecoslovacca ritiene che le riserve fatte dalla Repubblica araba dello Yemen sugli articoli 27, 36 e 37 della Convenzione sono incompatibili con gli scopi e gli obiettivi stessi della Convenzione. Per conseguenza, la Repubblica socialista cecoslovacca non riconosce loro alcuna validità.

La Repubblica socialista cecoslovacca considera che le riserve formulate dallo Stato del Qatar sugli articoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 della Convenzione sono incompatibili con gli scopi e gli obiettivi della Convenzione. Per conseguenza, la Repubblica socialista cecoslovacca non riconosce loro alcuna validità.

Danimarca

Il Governo danese non ritiene che le dichiarazioni fatte dalla Repubblica popolare di Bulgaria, la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, la Repubblica popolare mongola, la Repubblica socialista sovietica di Ucraina e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche modifichino un qualche diritto od obbligo derivante da questo paragrafo. Inoltre il Governo danese non riconosce valida la riserva sull'articolo 37 paragrafo 2 formulata da Egitto, Kampuchea e Marocco. Questa dichiarazione non ostacolerà l'entrata in vigore della Convenzione tra la Danimarca e i Paesi summenzionati.

Francia

Il Governo della Repubblica francese considera che le dichiarazioni della Repubblica popolare di Bulgaria, della Repubblica popolare mongola, della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, della Repubblica socialista sovietica di Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all'articolo Il paragrafo 1 non modifichino alcun diritto o obbligo derivante da questo paragrafo.

Il Governo della Repubblica francese non considera valida la riserva sull'articolo 27 paragrafo 4 fatta dallo Stato del Kuwait.

Il Governo della Repubblica francese non ritiene valide le riserve sull'articolo 37 paragrafo 2 fatte dal Governo di Kampuchea, il Governo del Regno del Marocco e dal Governo dell'Egitto.

Il Governo della Repubblica francese dichiara di non riconoscere valida la riserva del Governo della Repubblica araba dello Yemen intesa a permettere la richiesta di aprire la valigia diplomatica e di rinviarla al mittente. Il Governo della Repubblica francese considera infatti che questa riserva, come qualsiasi riserva analoga, sia incompatibile con il contenuto e lo scopo della Convenzione.

Nessuna delle suddette dichiarazioni potrà ostacolare l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica francese e gli Stati menzionati.

Germania

Il Governo della Repubblica federale di Germania giudica incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione la riserva fatta dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e dalla Repubblica socialista sovietica d'Ucraina concernente l'articolo Il della Convenzione.

Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione le riserve formulate dall'Egitto e dalla Kampuchea sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961.

Il Governo della Repubblica federale di Germania considera che la riserva fatta dalla Repubblica popolare mongola sull'articolo II della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione.

Il Governo della Repubblica federale di Germania considera che la riserva formulata dalla Repubblica popolare di Bulgaria sull'articolo II paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione.

Il Governo della Repubblica federale di Germania considera che la riserva del Regno del Marocco, del 19 giugno 1968, sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione.

Il Governo della Repubblica federale di Germania considera incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione la riserva del Governo di Bahrein sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.

Il Governo della Repubblica federale di Germania non considera valida la riserva della Libia sull'articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La presente dichiarazione non ostacolerà l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Libia.

Il Governo della Repubblica federale di Germania non riconosce valida la riserva sull'articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, formulata dalla Repubblica araba siriana. La presente dichiarazione non impedirà l'entrata in vigore della suddetta Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica araba siriana.

Il Governo della Repubblica federale di Germania considera incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione la dichiarazione della Repubblica socialista del Vietnam sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Il Governo della Repubblica federale di Germania non considera valida la riserva sull'articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, formulata dal Regno dell'Arabia Saudita. La presente dichiarazione non impedirà l'entrata in vigore della suddetta Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno dell'Arabia Saudita.

Il Governo della Repubblica federale di Germania considera incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione le riserve formulate dal Governo della Repubblica democratica del Sudan sull'articolo 37 paragrafo 2 e sull'articolo 38 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961. La presente dichiarazione non impedirà l'entrata in vigore della suddetta Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica del Sudan.

Il Governo della Repubblica federale di Germania non riconosce, in quanto incompatibili con l'oggetto e gli scopi della Convenzione, le riserve formulate dalla Repubblica araba dello Yemen e dallo Stato del Qatar riguardo agli articoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 della Convenzione.

Giappone

Per quanto concerne i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 27 della convenzione, il Governo giapponese ritiene che la protezione della corrispondenza diplomatica mediante valigia diplomatica costituisca un elemento importante della convenzione e che qualsiasi riserva intesa a permettere a uno Stato accreditato di aprire valigie diplomatiche senza il consenso dello Stato accreditante è incompatibile con l'oggetto e gli scopi della convenzione.

Conseguentemente, il Governo giapponese non riconosce la validità delle riserve sull'articolo 27 della convenzione formulate dal Governo del Bahrein e dal Governo del Qatar rispettivamente il 2 novembre 1971 e il 6 giugno 1986. Inoltre il Governo giapponese tiene a dichiarare che questa posizione vale anche per tutte le future riserve analoghe che altri Paesi dovessero formulare.

Gran Bretagna

Il Governo del Regno Unito non ritiene valida la riserva sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche formulata dall'Egitto. Inoltre, il Governo del Regno Unito considera che la dichiarazione fatta dalla Repubblica socialista di Bielorussia, la Repubblica socialista sovietica di Ucraina e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche riguardo all'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione non modifichi in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da quest'ultimo.

Il Governo del Regno Unito non ritiene che la dichiarazione del Governo della Repubblica popolare mongola sull'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione modifichi alcun diritto o obbligo da esso derivante.

Il Governo del Regno Unito non ritiene che la dichiarazione del Governo bulgaro relativa all'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione modifichi alcun diritto od obbligo derivante da quest'ultimo.

Il Governo del Regno Unito ha dichiarato che non considera valida la riserva fatta dal Governo del Kampuchea sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.

Il Governo del Regno Unito non considera valida la riserva fatta dal Regno del Marocco sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.

Il Governo del Regno Unito informa che non considera valida la riserva sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, fatta dal Governo di Bahrein.

Il Governo del Regno Unito informa che non considera valide le riserve formulate sugli articoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 dallo Stato dei Qatar.

Grecia

Il Governo greco non può accettare la riserva formulata da Bulgaria, Mongolia, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica di Ucraina e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione, come pure la riserva formulata da Kampuchea, Marocco e Egitto concernente l'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.

Haiti

Il Governo di Haiti ritiene che le riserve formulate dal Governo di Bahrein sull'inviolabilità della corrispondenza diplomatica rischiano di rendere inoperante la Convenzione che, tra gli obiettivi principali, si prefigge di porre fine a talune pratiche incompatibili con l'esercizio delle funzioni assegnate agli agenti diplomatici.

Irlanda

Il Governo irlandese non accetta le riserve del Governo della Repubblica popolare di Cina sulle disposizioni relative ai nunzi e ai rappresentanti della Santa Sede giusta gli articoli 14 e 16 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Il Governo irlandese considera che queste riserve non modificano affatto i diritti o gli obblighi sanciti da questi articoli.

La presente dichiarazione non impedisce l'entrata in vigore della Convenzione tra Irlanda e Repubblica popolare di Cina.

Lussemburgo

Riferendosi alla riserva e alla dichiarazione fatte al momento della ratifica della Convenzione dal Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e dalla Repubblica socialista sovietica di Ucraina, il Governo lussemburghese è spiacente di non poter accettare questa riserva né la dichiarazione perché volte a modificare talune disposizioni della Convenzione di Vienna.

Malta

Il Governo di Malta considera che la dichiarazione della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, della Repubblica socialista sovietica di Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche riguardo all'articolo Il paragrafo 1 non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da detto paragrafo.

Mongolia

La riserva fatta dal Governo di Bahrein sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche è incompatibile con l'oggetto e lo scopo stesso della Convenzione. Il Governo della Repubblica popolare mongola non si considera dunque vincolato dalla suddetta riserva.

Nuova Zelanda

Il Governo neozelandese non ritiene che le dichiarazioni fatte da Repubblica popolare di Bulgaria, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica popolare mongola, Repubblica socialista sovietica di Ucraina e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche modifichino alcun diritto o obbligo derivante da questo paragrafo. Inoltre, il Governo neozelandese non accetta la riserva sull'articolo 37 paragrafo 2 formulata da Kampuchea, Marocco e Egitto.

Paesi Bassi

1. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le dichiarazioni di Bulgaria, Mongolia, Ucraina, Unione Sovietica e Bielorussia concernenti l'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione. Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che questa disposizione resta in vigore tra le sue relazioni con i suddetti Stati in virtù del diritto internazionale consuetudinario.

2. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta la dichiarazione dello Stato di Bahrein sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione. Esso ritiene che questa disposizione resta in vigore tra le sue relazioni e lo Stato di Bahrein in virtù del diritto internazionale consuetudinario. Il Regno dei Paesi Bassi è nondimeno disposto ad accettare il seguente accordo sulla base della reciprocità; se le autorità dello Stato accreditatario hanno serie ragioni per credere che la valigia diplomatica contiene un oggetto che, in virtù dell'articolo 27 paragrafo 4 della Convenzione, non deve essere spedito con valigia diplomatica, possono chiedere di aprire la valigia in presenza del rappresentante della missione diplomatica interessata. Se le autorità dello Stato accreditante rifiutano, la valigia diplomatica sarà rimandata al luogo d'origine.

3. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le dichiarazioni fatte dalla Repubblica araba d'Egitto, dalla Kampuchea democratica, dalla Repubblica di Malta e dal Regno del Marocco concernente l'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione. Esso considera che le corrispondenti disposizioni restano in vigore tra le sue relazioni con i suddetti Stati in virtù del diritto internazionale consuetudinario.

4. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta la riserva sul paragrafo 2 dell'articolo 37 della convenzione formulata dalla Repubblica araba dello Yemen. Considera che questa disposizione resta in vigore nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica araba dello Yemen, conformemente al diritto internazionale consuetudinario.

Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le due riserve sul paragrafo 3 dell'articolo 27 della convenzione formulate dal Qatar. Considera che questa disposizione resta in vigore nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e il Qatar conformemente al diritto consuetudinario. Tuttavia il Regno dei Paesi Bassi è disposto ad accettare il seguente accordo sulla base della reciprocità: se le autorità dello Stato accreditatario hanno validi motivi per ritenere che la valigia diplomatica contenga oggetti che, in virtù dell'articolo 27 paragrafo 4 della convenzione, non devono essere spediti con una valigia diplomatica, possono chiedere di aprire la valigia in presenza del rappresentante della missione diplomatica interessata. Se le autorità dello Stato accreditante rifiutano di dar seguito alla domanda, la valigia diplomatica può essere rimandata al luogo d'origine.

Inoltre il Regno dei Paesi Bassi non accetta la riserva sul paragrafo 2 dell'articolo 37 della convenzione formulata dal Qatar. Considera che questa disposizione resta in vigore nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e il Qatar conformemente al diritto consuetudinario internazionale.

Polonia

La riserva del Governo di Bahrein sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con l'oggetto e lo scopo di detta convenzione ed è contraria ai principi fondamentali del diritto diplomatico internazionale; per ciò la Repubblica popolare di Polonia non ne riconosce la validità.

Il principio d'inviolabilità della valigia diplomatica e della libertà di comunicazione è universalmente riconosciuto nel diritto internazionale e non può essere modificato da una riserva unilaterale. Questa obiezione non impedisce l'entrata in vigore della Convenzione tra Repubblica popolare di Polonia e Libia.

Stati Uniti d'America

Il Governo degli Stati Uniti obietta sulle riserve formulate sull'articolo 27 paragrafo 3 da Bahrein, l'articolo 27 paragrafo 4 dal Kuwait, l'articolo 37 paragrafo 2 da Egitto, Kampuchea e Marocco, rispettivamente. Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia che la Convenzione resta in vigore tra esso e gli Stati summenzionati, salvo per le disposizioni su cui vertono le singole riserve.

Il Governo degli Stati Uniti d'America obietta sulle riserve formulate sull'articolo 27 paragrafo 3 come anche sull'articolo 37 paragrafo 2 dello Stato del Qatar.

Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia che la Convenzione resta in vigore tra esso e gli Stati summenzionati, salvo per le disposizioni su cui vertono le singole riserve.

Tanzania

La Tanzania ha respinto formalmente la riserva sull'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione fatta dal Governo sovietico.

Thailandia

1. Il Governo del Regno di Thailandia non ritiene che le dichiarazioni fatte dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica popolare di Bulgaria, dalla Repubblica popolare mongola, dalla Repubblica socialista sovietica di Ucraina e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all'articolo Il paragrafo 1 della Convenzione modifichino un qualche diritto o obbligo derivante da questo paragrafo.

2. Il Governo del Regno di Thailandia non riconosce la validità delle riserve formulate dallo Stato di Bahrein sull'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione.

3. Il Governo del Regno di Thailandia non riconosce la validità delle riserve e dichiarazioni formulate dalla Repubblica araba d'Egitto, dalla Kampuchea democratica e dal Regno del Marocco sull'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.

Queste obiezioni non ostacoleranno l'entrata in vigore della Convenzione tra la Thailandia e i Paesi summenzionati.

Tonga

Il Governo del Tonga ha dichiarato d'adottare le obiezioni formulate dal Regno Unito relative alle riserve e alle dichiarazioni fatte da Egitto, Repubblica socialista di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica di Ucraina, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Mongolia, Bulgaria, Kampuchea e Marocco.

Ucraina

La riserva del Governo di Bahrein alla Convenzione summenzionata è contraria ai principi dell'inviolabilità della valigia diplomatica, generalmente ammessa nella pratica internazionale e dunque inaccettabile dalla Repubblica socialista sovietica di Ucraina.

Il Governo ucraino non riconosce la validità delle riserve formulate dal Governo del Qatar sugli articoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 della Convenzione. Il Governo ucraino ritiene illegali queste riserve nella misura in cui sono incompatibili con gli scopi della Convenzione.

Ungheria

La riserva del Governo di Bahrein all'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 è contraria al principio dell'inviolabilità della valigia diplomatica, generalmente ammessa nella pratica internazionale ma incompatibile con gli obiettivi della Convenzione.

Visto quanto sopra, la Repubblica ungherese non considera valida questa riserva.

Russia

La riserva di Bahrein concernente l'articolo 27 paragrafo 3 è contraria al principio dell'inviolabilità della valigia diplomatica riconosciuto dalla prassi internazionale; di conseguenza questa riserva è inaccettabile.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non si considera vincolato dalla riserva della Libia riguardo all'articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche considera nulla e non avvenuta la riserva del Governo del Regno dell'Arabia Saudita al momento della sua adesione alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, in quanto contraria a una delle disposizioni principali della suddetta Convenzione, ossia che la valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta».

Il Governo sovietico non riconosce valide le riserve espresse dal Governo catariano riguardo gli articoli 27 numero 3 e 37 numero 2 della Convenzione. Il Governo sovietico considera queste riserve illecite nella misura in cui siano contrarie agli scopi della Convenzione.

Il Governo sovietico ritiene illecite le riserve formulate dal Governo dello Yemen riguardo agli articoli 27, 36 e 37 della Convenzione nella misura in cui queste riserve sono incompatibili con gli scopi della Convenzione.